Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – giudizio rescindente – giudizio rescissorio - distinzione - rimedio a critica vincolata – rimedio eccezionale

Descrizione

Sia in caso di revocazione, sia in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 C.G.S. è articolato in due distinte fasi: una "rescindente", intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una "rescissoria" e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo "rescindente" si sia concluso in senso positivo (CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). Solo se si accerta che sussiste una causa di revocazione la decisione viene "rescissa" e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente (CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di "revisione" vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell'astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell'istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 11/2021-2022 e n. 9/2022-2023). Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di "revisione/revocazione", disciplinati dall'art. 63 cit., sono mezzi non "liberi", ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 85/2021-2022). Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere "eccezionale" e non un ulteriore grado di giudizio, che l'ordinamento non contempla (CFA, Sez. I, n. 85/2021-2022). In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione e la revisione è intesa come "*extraordinarium auxilium*", previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione (CFA, SS.UU., n. 61/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0006/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 17 luglio 2024 (Sig. Savino Daleno-PF)